

---

---

## **Illecito extracontrattuale e prova del danno da ritardo**

*In tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore.*

*Tuttavia, la prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.*

### **Tribunale Rovigo, sentenza del 22.11.2019**

*...omissis...*

Tale specificazione sulla dinamica del sinistro, non è stata a sua volta oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice. La dinamica del sinistro in tal modo ricostruita, non elide ugualmente la veridicità del fatto storico "morso del cane", ben potendo, ugualmente, essere tenuta in considerazione ai fini di una corretta gradazione delle conseguenze pregiudizievoli subite dall'attrice, nei termini della personalizzazione del danno biologico come liquidato secondo le Tabelle di Milano.

#### **2. Responsabilità dei convenuti**

Acclarati i fatti nei termini che precedono, non resta che accertare la responsabilità dei convenuti.

La norma applicabile al caso di specie è l'art. 2052 c.c., per cui il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall'animale medesimo, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Con ogni evidenza, la responsabilità del proprietario dell'animale è presunta, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale.

Per i danni arrecati a terzi, pertanto, il proprietario risponde in ogni caso, a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo.

Se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita, non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero (così Cass. Civ. N. 6454/2007).

Nel caso di specie, come si è già detto, l'attore ha provato il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale sotto la custodia del convenuto ed il danno subito, mentre il convenuto non ha dato conto di alcun fattore estraneo idoneo ad interrompere il nesso eziologico.

Dunque, per le ragioni esposte, è, senz'altro, integrata la fattispecie di cui alla citata norma.

In particolare, nel caso di specie, trovandosi l'animale al momento dell'evento sotto la custodia del convenuto E.V., inquadrabile come "chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso", la responsabilità per il fatto de quo può essere individuata esclusivamente in capo al convenuto suddetto.

### 3 - Sui danni non patrimoniali

A) Nella specie, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico - legale predisposta dal perito d'ufficio danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno biologico eziologicamente compatibile con l'occorso dedotto e provato.

All'esito di accertamenti e valutazioni, che risultano esenti da vizi logici, metodologici e tecnici, il c.t.u. è pervenuto alle seguenti conclusioni:

- inabilità temporanea parziale di giorni 7 al 75%;
- inabilità temporanea parziale di giorni 20 al 50%;
- inabilità temporanea parziale di giorni 20 al 25%;
- invalidità permanente nella misura del 5%.

La lesione di tipo permanente è ricondotta dal CTU non solo alla lesione di tipo fisico ("due lievissime discromie cutanee a carico del fianco sx"), ma anche alla lamentata lesione di tipo psichico, nei termini di "una reazione di adattamento con sintomi ansiosi di intensità lieve" (pag. 10 perizia), ricostruiti per mezzo della valutazione dell'ausiliario del CTU, dott. sssssssssss medico psichiatra, il quale ha indicato come, nel caso de quo, le reazioni di disturbo da stress subite dall'attrice, siano svanite rapidamente, con conseguente condivisibile valutazione da parte della CTU della lesione permanente nel valore di 5 punti percentuali.

In punto di conseguenze di tipo psichico, difatti, l'ausiliario del CTU ha precisato quanto segue: "l'esclusione della presenza di un disturbo post traumatico da stress è stata effettuata per l'assenza del primo criterio (A) previsto nei manuali più rigidi e rigorosi (DSM IV e V): "La persona è stata esposta ad un evento traumatico nel quale erano presenti entrambe le caratteristiche seguenti: 1) la persona ha vissuto, ha assistito, o si è confrontata con un evento o con eventi che hanno implicato morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni, o una minaccia all'integrità fisica propria o di altri 2) la risposta della persona comprendeva paura intensa, sentimenti di impotenza, o di

orrore. Nei bambini questo può essere espresso con comportamento disorganizzato o agitato." Il riferimento all'assenza, nell'immediatezza dell'evento, di stati emotivi indicativi quantomeno di una condizione di trauma recente (ansia, agitazione, irrequietezza, paura) con o senza i correlati fisici (tremori, tachicardia, iperidrosi, dispnea), mi sembra fondamentale per poter ricostruire i vissuti di terrore, panico o angoscia che successivamente dovrebbero essere rintracciabili nei vissuti dei flash back o dei ricordi del trauma. Un trauma angosciante, con vissuti di morte imminente, d'impotenza, orrore e paralisi, improvvisi ed incontrollati, scatena reazioni intense ed immediate al punto da lasciare tracce persistenti e durature. Nel caso della signora M. le reazioni all'evento sono svanite rapidamente. Queste sono riportate in ricostruzioni successive, avvenute non in sede terapeutica ma in sede peritale, dei sintomi vissuti sul momento, e pertanto appaiono meno indicative della gravità del trauma di quanto sia il comportamento tenuto nelle ore immediatamente successive al trauma stesso. Per rispondere al dr. M.: le fobie si strutturano nel tempo, le reazioni emotive da stress post traumatico sono immediate (intense al punto tale che, secondo alcuni studi, possono in acuto ridurre il volume di zone dell'encefalo) e successivamente evolvono. Riguardo alla differenza tra reazione ansiosa con sintomi di tipo fobico e fobia specifica, ancora una volta la differenza è riconducibile alla presenza/assenza di un quadro specifico al momento dell'esposizione allo stimolo fobico: "L' esposizione allo stimolo fobico quasi invariabilmente ("spesso" nel DSM V) provoca una risposta ansiosa immediata, che può prendere forma di Attacco di Panico situazionale o sensibile alla situazione." Le reazioni descritte dalla signora all'esposizione allo stimolo fobico non hanno mai avuto caratteristiche assimilabili all'attacco di panico (le cui peculiarità sono, come noto, molto diverse dalla reazione ansiosa lieve)" (pag. 12 perizia).

Tali conclusioni sono sceve da vizi logici o motivazionali, con adesione da parte del Giudicante.

In ordine alla determinazione del quantum risarcibile, ha osservato la Suprema Corte che la liquidazione del danno non patrimoniale (di carattere biologico in questo caso) presuppone l'individuazione di un parametro di riferimento uniforme che possa essere adattato alle circostanze della fattispecie concreta; che, in assenza di precisi riferimenti normativi, un oggettivo parametro di valutazione può essere individuato nei valori tabellari elaborati presso il tribunale di Milano (Cass. Civ., III, 7 giugno 2011, N. 12408; Cass. Civ., III, 30 giugno 2011, N. 14402; Cass. Civ., III, 31 agosto 2011, N. 17879; Cass. Civ., III, 12 settembre 2011, N. 18641).

Questo giudice aderisce a siffatto orientamento, sia perché è noto che i principi di diritto che afferma la Corte di Cassazione trovano applicazione anche nelle cause in corso; sia perché alla base di tale orientamento è un'esigenza di uniformità e certezza non più eludibile.

Applicando le tabelle di Milano, questo Tribunale ritiene congruo ed equo quantificare in Euro 5.969,43 il danno non patrimoniale complessivamente patito dall'attrice.

In punto di richiesta personalizzazione del danno (nei termini richiesti del c.d. danno morale), si osserva quanto segue.

Sul tema, è stato enunciato il principio per cui le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, sicché devono essere allegare in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. Civ., Sez. 3, N. 24471 del 18/11/2014).

Peraltro, l'importo sopra indicato avendo riguardo alla componente lesione della salute, in ragione dell'astratta rilevanza penale dei fatti in esame devono essere adattati e individualizzati al fine di prendere in considerazione anche il pregiudizio morale da sofferenza soggettiva, nonché le conseguenze dei postumi sulla complessiva vita di relazione dell'attore.

Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Sez. Un. 11.11.2008 n. 26972), nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule "danno morale" e "danno esistenziale" non individuano una autonoma sottocategoria di danno, ma hanno una valenza meramente descrittiva, individuando, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quelli costituiti, nell'un caso, dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata e, nell'altro, dalla lesione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica, necessariamente presidiati dalla minima tutela risarcitoria, a prescindere da una specifica previsione normativa.

Nella liquidazione del danno devono essere presi in considerazione tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale, i quali dovranno trovare sistemazione all'interno di una modalità liquidatoria in grado di assicurare il risarcimento integrale, ma al contempo di evitare duplicazioni; ne discende che, qualora il giudice dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e il pregiudizio di altri interessi costituzionalmente protetti, compreso il pregiudizio del fare aredituale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).

Tali aspetti debbono essere presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante/debitore.

Nel caso di specie, si rinviene un'allegazione tempestiva (atto introduttivo e prima memoria) delle suddette circostanze, oltre ad una prova puntuale di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno patito in concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi analoghi.

Difatti, i testi escussi in giudizio hanno chiarito come prima dell'evento oggetto di causa, l'attrice era solita intrattenersi senza problemi alla presenza di animali, come due cani di grossa taglia presenti a casa della madre dell'attrice; che l'attrice, dopo l'evento, non si reca più a casa della teste A.L.S., data la presenza di cani a casa della stessa. Inoltre, i testi hanno precisato che l'attrice, dopo l'evento, esce di casa solo accompagnata dal marito, data la sviluppata paura dei cani. Inoltre, la circostanza che il sinistro sia avvenuto quando l'attrice si trovava in un momento tranquillo e sereno a casa di un'amica, quindi cogliendola di sorpresa, senza dubbio ha determinato un'incidenza in termini di conseguenze nella vita di relazione.

E ciò, a prescindere dalle specificazioni in punto di dinamica dell'evento compiute dal convenuto, ben potendo tali conseguenze sulla vira di relazione essersi sviluppate a prescindere dalla dinamica dell'evento stesso.

Alla luce, quindi, della suddetta prova delle conseguenze pregiudizievoli nella vita di relazione, si reputa congruo operare una maggiorazione del danno biologico del 33,33%, con una liquidazione aggiuntiva di Euro 1.989,61.

Il complessivo danno non patrimoniale è pari quindi ad Euro 7.959,04, che, effettuata la detrazione della somma già ricevuta e trattenuta come acconto dall'attrice, raggiunge la somma complessiva di Euro 7.701,04 a titolo di danno non patrimoniale complessivamente subito dall'attrice.

Tale quantificazione assorbe tutti i profili del danno non patrimoniale, ovvero ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi, e i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita.

#### 4.Sui danni patrimoniali

Possono essere liquidate le spese per prestazioni sanitarie documentate, pari ad euro 1.629,05, ritenute congrue dal CTU.

#### 5.Rivalutazione e interessi

Da ultimo, dal momento che il suddetto danno non patrimoniale è somma espressa in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass. Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000, n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.

Si è statuito, infatti, che in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore.

Tuttavia, la prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.

Se, quindi, il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito, invece, effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio.

Alla luce di ciò, i resistenti dovranno corrispondere al ricorrente gli interessi al tasso legale dalla data del fatto ad oggi sulla somma sopra determinata (a titolo di danno non patrimoniale), come devalutata alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutate anno per anno fino ad oggi secondo il medesimo indice.

Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.

Sull'importo riconosciuto a titolo di rimborso spese sono dovuti i soli interessi legali dalla mora al soddisfo.

#### 6.Sulla domanda di manleva del convenuto

Il convenuto ha tempestivamente formulato una domanda di manleva verso la propria assicurazione, per ogni somma che il medesimo dovrà essere condannato a versare in conseguenza del suddetto sinistro.

Dalla lettura ed interpretazione complessiva della polizza assicurativa prodotta in giudizio (doc. 2 assicurazione), si desume che ogni tipo di lesione rientra nella copertura, con ciò intendendosi, senza dubbio, ogni tipo di conseguenza pregiudizievole derivante dal sinistro, con accezione onnicomprensiva del danno non patrimoniale. Difatti, stante il sistema della responsabilità extracontrattuale accolto dal codice civile e dalla giurisprudenza di legittimità, occorre considerare la sussistenza di lesioni dome "danni-conseguenza", con ciò intendendosi ogni tipo di conseguenza pregiudizievole derivante dal danno-evento oggetto di causa.

Occorre tuttavia rilevare come l'art. 35 lett. sssella polizza preveda una franchigia (parte di danno che resta a carico dell'assicurato) di Euro 50,00 per danni derivanti dal possesso di animali domestici.

Da ultimo, la terza chiamata dovrà rimborsare al convenuto anche le spese di lite del presente giudizio, visti i limiti della polizza indicati dall'assicurazione in sede di comparsa di risposta, e l'evidente interesse del convenuto a difendersi con un proprio legale, non solo verso l'attrice, ma anche verso l'assicurazione, la quale aveva eccepito la non copertura dei danni c.d. morali. Peraltro, essendosi la costituzione della terza chiamata verificata solo a seguito di chiamata in tal senso da parte del convenuto, non vi è prova agli atti che la terza chiamata avesse eventualmente proposto al convenuto di assumere interamente la gestione della difesa giudiziale, anche per il convenuto.

#### 7.Spese di lite

Quanto alle spese di lite, il riconoscimento di una somma risarcitoria considerevolmente inferiore rispetto a quella oggetto di domanda da parte dell'attrice (sia in atto introduttivo che in sede di precisazione delle conclusioni), unitamente alla domanda principale del convenuto di rigetto delle domande dell'attore, depone per una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 60%, con condanna del convenuto E.V. a rifondere la parte rimanente di spese di lite all'attore (40%).

Ai fini della liquidazione delle spese di lite, si fa applicazione della sentenza della Suprema Corte 19014/2007, la quale stabilisce che: "Quanto alla determinazione del "valore della controversia" l'art. 6 della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con il cit. D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia prevede che nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a nonna del codice di procedura civile, avendo riguardo in particolare nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. 3. Il riferimento dell'art. 6 al valore della controversia determinato a

norma del codice di procedura civile riguarda l'ipotesi in cui la domanda sia accolta integralmente e quindi ci sia corrispondenza tra disputatum e decisum. Ma se la domanda è accolta solo parzialmente si impone sempre un adeguamento degli onorari all'effettiva portata della controversia che è quella espressa dal decisum. Ciò vale anche nel caso in cui il giudizio prosegua soltanto per una parte dell'originaria domanda".

Occorre quindi fare riferimento al valore della causa quale risultante dalla somma oggetto di decisum, discostandosi la stessa in modo considerevole dalla somma oggetto di domanda attorea.

S

Pone le spese di CTU definitivamente in capo alla parte convenuta V.ssss

Le spese di lite si liquidano in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, in base alle fasi di giudizio svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa RG 3350/2014, ogni diversa istanza disattesa, respinta ed assorbita, così provvede:

1) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara V.E. responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa;

2) ACCERTA che a causa del sinistro oggetto di causa l'attore ha subito un danno non patrimoniale complessivo pari ad Euro 7.701,04;

3) ACCERTA che a causa del sinistro oggetto di causa l'attore ha subito un danno patrimoniale complessivo pari ad Euro 1.629,05;

4) ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto, a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di Euro 7.701,04, oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto (28.09.2012) ad oggi sulla predetta somma, come devalutata alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutata anno per anno fino ad oggi secondo il medesimo indice; dal dì della sentenza sino all'effettivo soddisfo sono dovuti gli ulteriori interessi al tasso legale sulla somma liquidata all'attualità;

5) CONDANNA il convenuto a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di Euro 1.629,05, oltre interessi al tasso legale dalla mora al soddisfo;

6) Rigetta le ulteriori domande dell'attrice;

7) Condanna la terza chiamata A.M. Spa a manlevare E.V. da ogni conseguenza pregiudizievole della presente sentenza, tranne la franchigia pari ad Euro 50,00, tra tenendolo indenne anche per le spese di lite sostenute dal convenuto per la propria difesa in giudizio, che si liquidano in Euro 4.835,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, tranne la parte di questa somma in punto di spese che dovesse superare il massimale previsto dalla polizza per la liquidazione delle spese di lite relative alla tipologia di sinistro di cui è causa;

8) Compensa al 60% le spese di lite;

9) Condanna il convenuto a rifondere all'attrice la parte residua di spese di lite (40%), che si liquidano per l'intero (100%) in Euro 4.835,00 per compensi, ed in Euro 814,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;

10) Condanna la terza chiamata ssssss a tenere indenne il convenuto dalle spese di lite dallo stesso eventualmente rifuse all'attrice;

11) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come in atti, in capo al convenuto ssss

12) Condanna la terza chiamata Asssss a tenere indenne il convenuto dalle predette spese di CTU.

Così deciso in Rovigo, il 18 novembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2019.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola